# COMMISSIONE III

## DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

## XXVIII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1955

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

## INDICE

PAG.

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 309

**Saluto della Commissione al Ministro Guardasigilli ed al Sottosegretario di Stato per la Grazia e giustizia:**

PRESIDENTE . . . . . 309
AMATUCCI . . . . . 310
CAPALOZZA. . . . . 310
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 310

**Proposte di legge** (*Discussione e approvazione*):

AMATUCCI: Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali ai, tribunali, alle procure, alle preture e abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari. (1466) 310

PRESIDENTE . . . . . 310, 312, 313, 314, 315
AMATUCCI, *Relatore* . . . . . 310, 314, 315
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 312, 315
CAVALLARI VINCENZO . . . . . 313
DEGLI OCCHI . . . . . 313
BERLINGUER . . . . . 313, 315
CONCETTI . . . . . 314, 315
RICCIO STEFANO . . . . . 314
FORMICHELLA . . . . . 314

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica dell'articolo 411 del Codice civile. (916) 315

PRESIDENTE . . . . . 315, 317, 319, 320, 321
BREGANZE, *Relatore*. . . . . 315

PAG.

AMATUCCI . . . . . 317, 320
DEGLI OCCHI . . . . . 317
BERLINGUER . . . . . 317, 319, 321
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 318, 321
CAVALLARI VINCENZO . . . . . 318
DI GIACOMO . . . . . 319
ROCCHETTI . . . . . 319, 320, 321
DAL CANTON MARIA PIA . . . . . 320

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 321

**La seduta comincia alle 10.**

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Romano sostituisce, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della odierna seduta, il deputato Bernardinetti.

### Saluto della Commissione al Ministro Guardasigilli e al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere il lavoro, desidero ringraziarvi per la dimostrazione di rinnovata fiducia datami con la elezione che mi riconferma

Presidente di questa Commissione. Continueremo il lavoro che ci verrà sottoposto, con la consueta celerità e con la utile collaborazione di tutti nell'interesse superiore della Giustizia.

Colgo l'occasione della presenza dell'onorevole Scalfaro, nuovo Sottosegretario, per porgere a lui il saluto mio personale e della intera Commissione. Sento anche il dovere di inviare un saluto all'onorevole Rocchetti che ha lasciato il sottosegretariato della Giustizia e che tanto intensamente ha collaborato con noi.

Prego infine l'onorevole Sottosegretario di voler porgere il nostro saluto al Ministro della Giustizia, Moro, che in questo momento vive ore di trepidazione per la salute del padre.

AMATUCCI. Io credo veramente di interpretare la volontà di tutti i componenti della Commissione aggiungendo con la stessa cordialità e, mi permetto di dire, con lo stesso affetto, un saluto che voglia essere augurio per un lavoro quanto mai proficuo della nostra Commissione.

La conferma a Presidente dell'onorevole Tosato, con una votazione quasi plebiscitaria, conferma quali siano i sentimenti che tutti i componenti della Commissione di Giustizia hanno per la sua persona, per il suo valore, per la sua probità, per l'equilibrio al quale egli è stato sempre fedele nelle discussioni, anche talvolta aspre e dibattute.

Un saluto del pari affettuoso e cordiale debbo rivolgere al Ministro Moro, oggi travagliato da una pena affettiva e familiare, con l'augurio non solo di un proficuo lavoro ma anche di serenità del suo spirito e di rapida guarigione del suo genitore.

Ed un saluto veramente fraterno rivolgo al Sottosegretario Scalfaro, che abbiamo avuto come componente di questa Commissione e che sempre, in ogni circostanza, ha saputo portare il contributo prezioso del suo studio e della sua esperienza. Studio ed esperienza che, uniti a quelli di tutti i componenti della Commissione, dovranno assicurare un lavoro quanto mai proficuo e fattivo nella nostra elaborazione legislativa.

Mi si consenta anche di rivolgere un pensiero particolarmente devoto e deferente all'onorevole De Pietro, insieme con il quale, durante i 16 mesi del suo Ministero, abbiamo studiato anche attraverso, a volte, asprezze formali, importanti provvedimenti di legge, come quello relativo alle modifiche del Codice di procedura penale. Egli ha saputo portare quel tono di serenità, di equilibrio e di studio, che ha assicurato, sotto la direzione quanto mai saggia dell'onorevole Tosato, l'approvazione del provvedimento.

Con questi sentimenti, che io ritengo sono condivisi da tutti i componenti della Commissione, noi possiamo iniziare un nuovo ciclo di attività con animo fermo e volontà decisa perché i problemi che travagliano la Giustizia siano portati a sollecita soluzione.

CAPALOZZA. Anche a nome dei colleghi di mia parte, mi associo al saluto per lei, Presidente, per i membri del nuovo Governo e per i membri del Governo cessato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Avrebbe voluto essere qui, questa mattina, l'onorevole Moro il quale desiderava, essendo questa la prima seduta della Commissione dopo la formazione del nuovo Governo, portare personalmente il suo saluto. Loro sanno per quale motivo, per quale angoscia familiare, egli non sia con noi oggi.

Nel ringraziare l'illustre Presidente Tosato, l'onorevole Amatucci, l'onorevole Capalozza e tutti i componenti di questa Commissione, anche a nome del Guardasigilli, voglio esprimere l'assicurazione della completa, totale, permanente collaborazione del Ministro e modestamente, quando sarà necessaria, anche mia, ai lavori della Commissione.

Nell'esprimere il ringraziamento mio personale per le gentili parole di augurio rivoltemi, voglio dire che il mio solo desiderio, lungi dal pensare di poter portare lumi alla Commissione di Giustizia alla quale sono legato da particolare affetto sin dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente e il cui valore è tanto noto, è quello di non essere mai di intralcio all'affermazione della Giustizia che è compito primo di questa Commissione e che questa Commissione persegue con tanta competenza e con tanta larghezza di unanimi riconoscimenti.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture e abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari. (1466).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Amatucci: « Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle

preture e abrogazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari ».

L'onorevole Facchin, relatore, per un impegno sopraggiunto, non ha potuto essere qui. Data l'assenza dell'onorevole Facchin, prego l'onorevole Amatucci di riferire sulla proposta di legge.

AMATUCCI, *Relatore*. Con la proposta di legge, ho creduto di venire incontro ai voti che sono stati espressi anche durante la discussione dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, specie con riferimento alla insufficienza numerica dei Magistrati.

Ricordo che nello scorso anno, durante la discussione del bilancio della Giustizia, si osservò che l'organico della Magistratura comprende 5.553 posti di cui, al 31 dicembre 1954, erano vacanti 661. È vero che sono stati espletati due concorsi per uditore giudiziario aventi ciascuno 200 posti da coprire, ma è anche vero che non tutti questi posti sono stati coperti, per modo che, allo stato, noi abbiamo ancora una vacanza rispetto a quella che è la previsione dell'organico. Stando ai dati della relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per l'anno 1955-56, vi sarebbero ancora 200 posti scoperti.

Quale è la ragione, si domanda ogni coscienza responsabile di parlamentare, di questa difficoltà di coprire i posti dell'organico della Magistratura ? Dipende da una scarsa preparazione dei giovani che si presentano ai concorsi o è pure da ricercarsi, contemporaneamente, nel fatto che il periodo intercorrente fra la laurea ed il concorso fa evadere i migliori elementi ? Quei giovani che più sono spinti dalla necessità, a volte impellente, di provvedere alla propria sistemazione, forse preferiscono carriere presso altre pubbliche amministrazioni.

Un voto era stato espresso diverse volte, anche durante la discussione di vari disegni di legge in quest'aula, ma sopratutto dell'ultimo bilancio della Giustizia ed ecco perchè io, con la proposta di legge in esame, partendo dalla considerazione che molti di questi giovani, presi dalla necessità di trovare una occupazione, abbracciano carriere diverse che non rendono necessario aspettare un così lungo periodo di tempo, ho creduto di proporre la abrogazione dell'articolo 7, comma 2 della legge del 1951, stabilendo così che, conseguita la laurea, si possa senz'altro partecipare al concorso per uditore giudiziario.

Infatti se questo termine di un biennio, che transitoriamente e temporaneamente venne ridotto a un anno, era spiegato dalla considerazione che colui che vuole intraprendere la carriera della Magistratura, di questo periodo di tempo, di questo intervallo, possa servirsi per affinare la propria preparazione rendendola più profonda e tecnicamente più completa, osservazioni pratiche hanno dimostrato invece che i giovani o sono in una situazione economica sodisfacente ed allora, anzichè dedicare questo periodo di tempo allo studio delle discipline giuridiche, preferiscono rivolgersi ad attività ricreative e sportive, o si trovano in condizioni di disagio e di dover provvedere al proprio sostentamento, e abbandonano l'aspirazione di abbracciare la carriera della Magistatura per intraprendere subito altre carriere nella pubblica Amministrazione.

Ecco perché, abolendo il periodo di tempo attualmente prescritto per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario, potremo aver fatto qualcosa che, se non risolve totalmente il grave problema della deficienza dell'organico del personale della Magistratura, mette la Magistratura ed il Ministero stesso nella possibilità di accogliere giovani di valore, appena abbiano conseguita la laurea.

L'altro punto della proposta di legge, credo abbia bisogno di una breve illustrazione: esso riguarda la possibilità di assegnare le funzioni giudiziarie agli uditori.

Attualmente è necessario che l'uditore di pretura, prima di essere investito delle funzioni giurisdizionali, abbia fatto un tirocinio di due anni.

Con la proposta di legge in esame propongo che si dia la facoltà di destinare anche gli uditori giudiziari a posti vacanti nei tribunali, nelle procure, nelle preture, dopo 6 mesi di tirocinio.

Prevedo le obiezioni che verranno mosse a tale proposta perché già qualcuno ha fatto rilevare che i 6 mesi, nonostante occorra il parere favorevole dei Capi dell'Ufficio, sono un termine troppo breve. Perciò dico subito che la mia non vuole essere una disposizione tassativa e che mi rimetto alla Commissione che potrà, ove la ritenga, prolungare questo periodo di tempo. Comunque, in attesa che si indicano altri concorsi che richiedono del tempo, il periodo di tirocinio avrà una durata un po' più lunga che potrà dare la sicurezza che questi uditori giudiziari, che saranno investiti delle funzioni giurisdizionali, possano adempiere alle loro funzioni con grande scrupolo e con grande competenza.

Infine non posso non accennare ad un'altra questione. Vi è stato distribuito un pro-

memoria da parte di alcuni Magistrati e da parte anche dello stesso Ordine della Associazione Magistrati e dei Consigli Forensi per quanto riguarda la modifica dell'articolo 200 dell'attuale Ordinamento giudiziario.

Questa modifica ha, come la maggior parte o tutti voi ricorderanno, un precedente. Vi era stata una proposta di legge per modificare l'articolo 200 dell'attuale ordinamento giudiziario o per meglio dire per sospenderne l'applicazione fino alla entrata in vigore delle norme del nuovo Ordinamento Giudiziario.

La discussione che si svolse in questa Commissione, fu quanto mai interessante, anzi, molto vivace, poiché molti colleghi facevano propria quella che è una mia intima convinzione, non essere cioé concepibile la funzione del magistrato senza che questa funzione sia collaudata nella responsabile attività della funzione di giudice ripugnando ad ogni onesta coscienza, pensare che il magistrato possa fare la propria carriera lontano dalle aule giudiziarie in un ufficio del Ministero.

La discussione fu allora ampia e si sarebbe dovuto continuarla quando lo scioglimento della Camera impedì che si giungesse ad una decisione.

Oggi bisogna riconoscere che una parte delle osservazioni contenute nel promemoria pervenutoci sono giustificate. È necessario che il magistrato esplichi la funzione giudicante presso l'autorità giudiziaria ma non è necessario però che questo periodo, che come i colleghi ricorderanno è limitato a due anni per i consiglieri di Appello ed a tre anni per i giudici di Tribunale, sia continuativo; non è necessario che questi tre anni. questi due anni, si debbano fare senza soluzioni di continuità, potendo benissimo tale funzione espletarsi anche saltuariamente, tanto più che noi troviamo questo principio consacrato in una norma legislativa con la quale si stabilisce che non si può aspirare alla promozione a giudice se non sia stato compiuto un periodo di due anni di servizio in pretura, anche non continuativo.

Ora il promemoria propone due articoli che dovrebbero essere aggiunti alla attuale mia proposta di legge, nei quali, anzi, si aumenta il periodo di tempo delle funzioni giudiziarie: è stabilito che non possono partecipare a concorsi o scrutini per la promozione a magistrato di Appello o a magistrato di Cassazione, i magistrati che non hanno prestato effettivo servizio negli uffici giudiziari, rispettivamente per almeno 6 anni o per almeno 8 anni.

Non è valutato, dunque, ai fini del presente articolo, il servizio prestato in qualità di uditore giudiziario senza funzioni giurisdizionali.

Se si accetterà il principio che prolunga i termini dell'attività dell'esercizio effettivo negli uffici giudiziari, sarà necessaria una disposizione transitoria che tuteli coloro che si trovano in corso di espletamento del periodo ed a questo provvede l'altro articolo che stabilisce, agli effetti del primo comma, che il servizio prestato in uffici diversi da quelli giudiziari, cioè uffici ministeriali, nel periodo compreso fra tre anni prima e tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge è equiparato al servizio presso gli uffici giudiziari.

Debbo far rilevare una situazione di fatto dalla quale noi non possiamo prescindere: l'avvicendamento dei magistrati in uffici diversi da quelli giudiziari.

Esso costituisce rispetto alla massa dei magistrati non preferiti, materia di malcontento. Al riguardo, io personalmente riterrei opportuna la istituzione di un vero e proprio ruolo amministrativo ma, finché tale ruolo non sarà istituito non possiamo dimenticare che vi sono dei magistrati che noi adibiamo ai vari servizi amministrativi sostituendoli appena essi hanno raggiunto un certo grado di competenza in quei servizi. Concludendo, mentre per quanto riguarda la mia proposta di legge esprimo senza altro la fiducia che gli onorevoli colleghi componenti la Commissione vorranno approvarla, perché risponde ad esigenze di giustizia sostanziale, per quanto riguarda le altre due disposizioni, relative all'articolo 200, mi affido alla saggezza ed alla competenza della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole relatore ha esaminato tre problemi; due contenuti nella proposta di legge ed il terzo relativo all'articolo 200.

Uno è quello di dare agli uditori giudiziari le funzioni prima dei due anni e questo per una serie di ragioni; primissima fra le altre, l'esigenza di avere personale attivo per coprire tanti posti vacanti. Lor signori, quasi tutti avvocati, conoscono molto bene le conseguenze alquanto penose di questa insufficienza.

Un altro riguarda il periodo di tempo di servizio dei magistrati presso il Ministero,

presso gli Uffici Amministrativi e trovò – io avevo allora l'onore di far parte di questa Commissione – pareri molto discordi in questa Commissione.

Il terzo riguarda il periodo di due anni intercorrente fra la laurea e la partecipazione al concorso in Magistratura, periodo al quale anche io mi sono dichiarato altre volte contrario.

Infatti chissà quante persone hanno dovuto rinunziare al concorso in Magistratura per non attendere due anni.

Comunque, mi pare che dal 1951 ad oggi, l'esperienza ha fatto sì che anche coloro che erano più convinti della tesi opposta, abbiano dovuto fare marcia indietro. Oggi, a nome del Ministro, io propongo che la Commissione stralci questa disposizione dalle altre ed approvi soltanto l'abrogazione di questi due anni, lasciando impregiudicati gli altri problemi.

Quando si tratta di conferire funzioni giurisdizionali agli uditori giudiziari, prima del tempo ora stabilito, si tocca un punto che è molto delicato perché è vero che gli uffici giudiziari hanno molti posti scoperti, però è anche vero che la esperienza non è cosa che si acquista con la sola assegnazione della funzione al giovane magistrato, il quale può non ancora essere del tutto idoneo ricoprirla: si tratta di funzioni delicate!

Il Ministro ha intenzione di studiare seriamente,organicamente e rapidamente questo problema e di sottoporlo nel più breve tempo possibile al Parlamento, cercando il modo di conciliare la necessità che un giovane che ha vinto il concorso, oltre alla dottrina abbia la maturazione, l'esperienza, che occorre per esercitare le funzioni del magistrato con la necessità di coprire i posti vuoti di organico.

Penso che questo sarà ancora più facile quando avremo avvicinato i giovani dalla laurea al concorso, perché essi dovranno prepararsi bene per sostenerlo con successo.

Per quanto riguarda l'altro problema, quello relativo all'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario, io chiedo anche per questo il rinvio. Il problema, come ha detto pocanzi l'onorevole Amatucci, fu già discusso e portò pareri molto diversi.

Se parliamo con molti magistrati, sentiamo che non sarebbe accolta con molto favore l'istituzione di un ruolo di gruppo *A* da istituire presso il Ministero. D'altra parte mi pare ovvia quella obbiezione che viene fatta circa magistrati che trascorrono la maggior parte della loro carriera al Ministero e giungono alle funzioni giurisdizionali quando sono presidenti di Corte.

Con questo non voglio dire che questi magistrati manchino di doti e di capacità, però penso che l'aver condotto una esperienza esclusivamente amministrativa per 10 o 15 anni, non possa essere la migliore preparazione a posti di responsabilità nel settore di funzioni giudiziarie.

Comunque non voglio entrare nel merito di questo problema; ne ho fatto cenno unicamente per indicare le tesi che portano a conclusioni inevitabilmente opposte. Il Ministro si propone di studiare il problema e di sottoporre al più presto proposte concrete; a tal fine ha già preso contatto in questi giorni con i massimi magistrati della Corte di Cassazione per sentire il loro esperto parere.

Per tutte queste ragioni, chiedo oggi di voler discutere il provvedimento di abrogazione dei due anni intercorrenti dalla laurea al concorso, data la particolare urgenza di togliere questo ostacolo onde i giovani possano, se preparati, superare subito l'esame di concorso e di accantonare la discussione degli altri due problemi.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha proposto di limitare l'esame della proposta Amatucci all'articolo 2 che si riferisce alla abrogazione dell'articolo 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392. e di voler rinviare l'esame delle altre materie.

CAVALLARI VINCENZO. Non ho nulla in contrario alla proposta del Sottosegretario: approviamo oggi una norma e rinviamo le altre due questioni alla discussione di quei disegni di legge che sono stati preannunciati e che ci auguriamo siano presentati il più presto possibile onde sia data sistemazione a questa materia.

DEGLI OCCHI. Poiché il Governo ha preannunciato dei provvedimenti per gli altri due problemi, mi permetterei di pregare il Sottosegretario di tenere presente che per quanto riguarda gli uditori giudiziari la situazione è diversa nella assegnazione di essi alle Preture dove il giudice è unico. Raccomando, quindi, in questo caso, maggior prudenza.

BERLINGUER. Voglio pregare anche io il Sottosegretario, e per suo tramite il Ministro, di tenere presente che altro è assumere funzioni di giudice unico in una Pretura, specie decentrata; altro fare esperienza in un collegio sotto la guida di altri giudici più esperti.

PRESIDENTE. La proposta del Sottosegretario, cade opportuna anche in relazione ad una lettera ricevuta questa mattina dal Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Quella Commissione che deve esprimere il suo parere su questa materia, ha messo all'ordine del giorno la proposta di legge nella sua seduta di sabato 28; si prega pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, di rinviare ogni nostra decisione.

Ora, se noi stralciamo la parte relativa all'articolo 7, poiché essa non comporta alcun effetto di carattere finanziario per lo Stato, potremo procedere alla sua approvazione; altrimenti dovremo rinviare l'esame della intera proposta di legge.

CONCETTI. Ricordo che in commissione vi fu un profondo dissenso quando si trattò di modificare l'articolo 7 in rapporto al periodo di due anni necessario tra la laurea e l'ammissione al concorso per la Magistratura. Ora si propone addirittura di sopprimere tale periodo stralciando le altre materie in discussione.

Mi permetto rilevare che allora si discusse a lungo su questo intervallo tra la laurea e l'ammissione al concorso. A mio parere sarebbe opportuno che tutta la materia venisse riesaminata e che, quindi, si rinviasse ogni decisione fino a quando il Ministro non avrà rielaborato tutto l'insieme.

Si vedrebbe così la presente proposta in un quadro più ampio e generale.

RICCIO STEFANO. Vorrei pregare l'onorevole Concetti di non insistere nella sua proposta e di aderire invece alla proposta fatta dal Sottosegretario perchè, effettivamente, se la materia merita e richiede una certa valutazione, un certo studio, un certo inquadramento vorrei dire, nel sistema generale dell'ordinamento giudiziario, questo punto particolare sul quale oggi ci si invita a fermarci è stato proprio oggetto di quella ampia indagine, di quella ampia valutazione che l'onorevole Concetti ha ricordato.

Egli ricorderà anche che molti di noi hanno lottato per non far immettere quella norma che, in un certo senso, non curava gli interessi della Magistratura, facendo presente come molti giovani, stretti dalla necessità, non sarebbero andati verso la Magistratura ma si sarebbero volti ad altre carriere. Gli ultimi concorsi hanno dato una dimostrazione di queste deviazioni che pensavamo si sarebbero verificate.

Data questa situazione, ritengo sia urgentissimo, nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia, approvare questa norma abrogativa.

PRESIDENTE. Vorrei associarmi anche io alla richiesta dell'onorevole Riccio. È indubbio, onorevole Concetti, che fra la materia di cui all'articolo 1 e la materia di cui all'articolo 2 vi è una connessione: se si ammette la possibilità che il laureato possa adire immediatamente dopo il conseguimento della laurea al concorso per la Magistratura, tanto più esigente si fa l'opportunità che dopo la vittoria nel concorso, vi sia un adeguato periodo di tirocinio.

L'abrogazione dell'articolo 7, sulla quale, a suo tempo, si è tanto discusso, sembra sia una cosa oggi matura perchè, indipendentemente da tutte le disquisizioni teoriche che sono state fatte, sembra che l'esperienza abbia dimostrato che il sistema vigente provoca l'allontanamento dalla Magistratura di elementi che potrebbero essere preziosi.

Vi è un'altra cosa che mi permetto di indicare al Sottosegretario perchè la ricordi al Ministro e sulla quale vorrei che vi fosse un voto della Commissione: è inammissibile, come succede ormai da anni, che un concorso indetto a gennaio sia concluso, sì e no, al 30 giugno dell'anno successivo. Questo fatto ha aggravato la situazione creata dalla disposizione dell'articolo 7. Se vogliamo veramente giungere a qualche risultato e dare la possibilità di assumere giovani preparati, non basta stabilire che i laureati possono adire immediatamente il concorso; bisogna fare in modo che i concorsi siano espletati in tre o quattro mesi al massimo; non si tratta di concorsi magistrali o per le scuole medie dove i concorrenti sono 10-12 mila! I concorsi per la Magistratura, si possono risolvere rapidissimamente anche perchè già agli scritti si ha una forte selezione.

AMATUCCI, *Relatore*. Come proponente, aderisco senz'altro alla richiesta di stralcio avanzata dall'onorevole Sottosegretario, permettendomi solo di chiedere anche io che il nuovo disegno di legge che disciplinerà la materia dell'articolo 1 e quella dell'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario, venga presentato al più presto.

FORMICHELLA. Sono d'accordo con l'onorevole Concetti nel proporre che si sospenda l'esame dell'intera proposta di legge. Non conosco la materia di cui oggi si tratta perché non ho partecipato alle precedenti discussioni, ma poiché il Sottosegretario ha annunciato un provvedimento per la sistemazione organica di tutta questa materia, penso che sia prudente attendere anziché votare oggi una questione particolare, lasciando tutto il resto in sospeso.

CONCETTI. Potrei rinunciare alla mia proposta di sospensiva solo se il rappresentante del Governo desse assicurazioni che il nuovo testo, sarà presentato alla ripresa dei lavori parlamentari.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Concetti, in mezzo a tanti errori politici, che credo di aver fatto in nove anni di vita parlamentare, quello di promettere una cosa e poi non mantenerla vorrei proprio non commetterlo.

AMATUCCI, *Relatore.* Io propongo che lo stralcio sia inteso nel senso di conservare sempre l'articolo 1 della proposta di legge, che costituirà, quindi, un provvedimento separato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa precisa proposta intesa a limitare l'esame odierno all'articolo 2, stralciandolo dal provvedimento che resterà in vita per il solo articolo 1 e sarà discusso alla ripresa dei lavori parlamentari.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 2 diventato articolo unico della proposta di legge:

« È abrogata la disposizione dell'articolo 7, comma 2°, della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, poiché si tratta di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Naturalmente anche il titolo della proposta di legge sarà modificato tenendo conto dello stralcio avvenuto.

BERLINGUER. Vorrei che fosse posto in votazione il voto del Presidente circa i concorsi per la Magistratura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il voto dianzi espresso nel senso che il Ministro della giustizia prenda gli opportuni e adeguati provvedimenti per fare in modo che i concorsi giudiziari vengano espletati con maggiore sollecitudine di quanto non sia stato fatto fino ad ora.

(*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica dell'articolo 411 del Codice civile. (916).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Conci Elisabetta, Concetti, Gotelli Angela, Breganze, Amatucci, Badaloni Maria, Titomanlio Vittoria, Buzzi, Tozzi Condivi, Savio Emanuela, Sampietro Umberto, D'Este Ida, Valandro Gigliola, Pavan, Facchin, Vischia, Sparapani: « Modifica dell'articolo 411 del Codice civile ».

Prego il relatore, onorevole Breganze, di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore.* La proposta in esame tende a modificare la disciplina dettata dal Codice civile in tema di estinzione della affiliazione.

È noto che, in base all'articolo 404, gli Enti deputati all'assistenza dei minori, possono affidare i fanciulli per l'allevamento, a persona di fiducia; è noto poi che, in virtù della stessa norma, decorsi tre anni dall'affidamento in parola, la persona che ha accolto il minore nella propria casa, può chiedere al giudice tutelare l'affiliazione del ragazzo, con le modalità previste dai successivi articoli. Analoga facoltà compete a coloro che direttamente hanno provveduto ad accogliere il bambino.

L'istituto è altamente provvido, come la esperienza ha dimostrato e, di massima, è pertanto opportuno che, una volta dichiarata, l'affiliazione perduri nel tempo. Ci sono però delle situazioni in cui la continuazione del rapporto non sarebbe conveniente e sotto questo profilo, lo stesso Libro I del Codice civile, ha previsto, in separate norme, la revoca e l'estinzione dell'affiliazione medesima.

Può così farsi luogo a revoca, a richiesta dell'affiliante (articolo 410) nei casi di traviamento del minore, o di sopravvenuta impossibilità, a richiesta dell'Istituto che ha affidato o del pubblico ministero in caso di allevamento iniziato senza il tramite dello Istituto, se intervengano gravi motivi; su richiesta dell'affiliato stesso divenuto maggiorenne, se vi siano pure gravi motivi.

La revoca ha luogo, per l'articolo 411, anche d'ufficio, in caso di legittimazione o riconoscimento da parte del genitore naturale, ove il giudice ritenga essere nell'interesse del minore non continuare l'affiliazione.

Quanto alla estinzione, a parte il verificarsi di diritto in caso di matrimonio (articolo 413), essa ha luogo anche d'ufficio in caso di reintegro del genitore esercente la patria potestà già decaduto o impedito; e, in caso di legittimazione o riconoscimento, ove il giudice ritenga essere interesse del minore non continuare nell'affiliazione.

Sia alla revoca che alla estinzione, si fa luogo per decreto, da adottarsi dopo aver sentito affiliante, affiliato e Istituto, e sog-

getto ad omologa da parte del Tribunale dei minorenni che decide, sentito il pubblico ministero.

Contro il provvedimento di omologa, è dato ricorso alla Sezione minorenni della Corte d'appello.

Tutto ciò premesso, l'ipotesi che qui ci interessa è l'ipotesi di estinzione conseguente a riconoscimento del minore, e limitatamente al caso di minori affidati da un Istituto, escluso così il caso di allevamento diretto.

La proposta che oggi noi esaminiamo, ha una storia parlamentare, per vero non breve.

Nel 1949, infatti, la onorevole Dal Canton con altri 12 colleghi, presentava uno schema di provvedimento (n. 1146) inteso a sostituire l'intero secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile con un testo diverso.

L'articolo 411 dell'attuale Codice civile, prevede, infatti, al secondo comma: « Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In questo ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione ».

La modifica proposta era la seguente:

« Qualora la legittimazione e il riconoscimento del minore avvengano dopo i primi tre anni di vita e non oltre i diciotto, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione o revocare l'affidamento soltanto se gravissimi e giustificati motivi abbiano anteriormente impedito il riconoscimento. Qualora il minore abbia compiuto i diciotto anni, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione sentito il minore stesso. Se l'affiliazione continua, l'affiliato a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore ».

Chiarivano i proponenti che oltre 5.000 bambini sono ogni anno abbandonati e che, come dimostrano numerose dichiarazioni rese da direttori di Brefotrofi, la richiesta di allevamento cui molte famiglie senza figli aspirerebbe, è in pratica assia rallentata dal timore che, comparendo poi la madre naturale e riconoscendo il fanciullo, questo venga tolto a chi lo ha allevato e gli si è affezionato. Appare quindi nell'interesse dei minori abbandonati, aggiungeva la illustrazione dei proponenti, ridurre i casi in cui la estinzione possa per tal motivo essere dichiarata.

La terza Commissione, prendeva in esame la proposta fino dal marzo 1950 e ne proseguiva, quindi, la discussione in sede referente concludendola nel luglio 1952, epoca in cui approvava un testo assai diverso da quello attuale proposto, ma senza l'importantissimo inciso finale odierno, cioè senza la riserva ed eccezione pel caso di gravissimi motivi.

In altri termini, nel caso di affidamento da parte di Istituto, l'estinzione dell'affiliazione a seguito di riconoscimento, era soggetta sempre al consenso dell'affiliante.

Nella relazione della terza Commissione si chiariva che il fine della proposta stessa rielaborata era evidentemente di rendere certi i diritti della famiglia affiliante e stimolare l'affiliazione; che si contemperava con la formula adottata, l'esigenza del genitore che riconosce e dell'affiliante; che non si sovvertiva l'ordinamento del Codice civile.

Il 18 febbraio 1953, la proposta veniva portata in discussione in Assemblea ed intervenivano vari colleghi tra cui, oltre alla collega Dal Canton che insisteva nell'accoglimento della sua proposta, il collega Capalozza il quale, dopo aver fatto presente di essere stato sempre contrario al provvedimento, faceva osservare che il testo definitivo peggiorava la precedente disposizione. A sua volta il collega Arata, riteneva che la proposta armonizzasse i reciproci diritti. L'onorevole Scalfaro riteneva che, viceversa, la posizione così affermata costituisse una grave remora alla affiliazione. L'onorevole Concetti aderiva e il Ministro Zoli diceva che avrebbe aderito alla proposta qualora fossero stati fatti salvi quei casi particolari che potevano rendere inidonea la capacità del genitore affiliante, perché in questi casi potrebbe darsi che l'interesse del minore coincidesse con quello del genitore naturale che, per difficoltà economiche o di famiglia, non avesse in precedenza potuto dar luogo al riconoscimento.

La Camera aderiva alla proposta formulata dal Ministro Zoli, aggiungendo le parole: «salvi gravissimi motivi» ed approvava la proposta di legge con larghissimo suffragio: su 314 votanti, 230 furono favorevoli e soltanto 84 i contrari.

Il termine della Legislatura faceva però decadere il provvedimento e nel maggio 1954, la onorevole Dal Canton, insieme ad altri 16 colleghi, ha ripresentato la proposta stessa, nel testo approvato dalla Camera.

Nella relazione, la onorevole Dal Canton fa presente che dei nati vivi del quinquennio 1946-1950 sono stati, annualmente, ben 35.830 gli illegittimi, di cui 5.903 non riconosciuti; pur riconoscendo che i veri « esposti » in senso tecnico sono fortunatamente assai meno, insiste nel concetto che il pericolo del

ritiro del bambino, costituisce una vera remora per l'affiliazione.

Rilevo che il genitore il quale abbandona il figlio, manca già lui ad un fondamentale dovere; ritengo pertanto che così, come è formulata, la proposta merita la nostra approvazione.

A tal riguardo vanno effettivamente considerate le posizioni dell'affiliante, del genitore naturale e sopratutto del minore.

La posizione dell'affiliante risulta, dalla proposta, certamente migliorata, in quanto non basterà che egli sia semplicemente « sentito » a sensi dell'articolo 412, ma dovrà intervenire il suo consenso ai fini dell'estinzione, salvo i casi di gravissimi motivi da valutarsi dal giudice tutelare medesimo.

Questa stessa riserva dei gravissimi motivi, come già dicevo, e questa valutazione, costituiscono d'altra parte garanzia pel genitore naturale in tutti i casi in cui ragioni degne di effettiva considerazione sorreggano la sua posizione.

È poi appena da ricordare che il consenso dell'affiliante è richiesto solo per i minori provenienti dagli Istituti e se non vi sia legittimazione. Per l'uno e per l'altro (affiliante - genitore) garanzia ulteriore è data dalle altre formalità processuali: omologazione da parte del Tribunale dei Minorenni e possibilità di reclamo alla Corte avverso quest'ultimo provvedimento; reclamo dato anche al pubblico ministero.

Quanto ai minori, il fine che la proposta si ripromette di favorire le affiliazioni, è già in potenza un vantaggio ed un miglioramento rispetto all'attuale posizione. E, in linea individuale, il complesso delle garanzie sopra accennate, assicura che, ove si debba decidere sulla continuazione dell'affiliazione, il suo interessa sarà debitamente protetto.

Per queste ragioni, ripeto, propongo ai colleghi l'approvazione della proposta in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Premetto che sono un firmatario di questa proposta di legge la quale si inserisce – ed è il primo passo – in quella che, secondo me, dovrebbe essere la revisione di tutta la legislazione riguardante l'adozione e soprattutto, l'affiliazione; il fatto di portare ad esempio gli atti dello stato civile anche il nome dell'affiliante determina indubbiamente, una condizione di inferiorità e di degradazione.

E, a questo proposito, mi sembra cada opportuno un richiamo all'attenzione del Governo sulla necessità, da tutti sentita e prospettata, di rivedere un po' la situazione dei figli adulterini, tanto più che in proposito è stata presentata anche un'apposita proposta di legge.

Tornando alla proposta Dal Canton, oggi in discussione, è evidente che essa parte dal desiderio di sanare una situazione immorale: suo concetto fondamentale è quello che l'affiliazione non può essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliato, nel caso del riconoscimento del minore.

La proposta di legge, come ha ricordato l'onorevole Breganze nella sua lucida relazione, era stata già approvata nella sua passata legislatura e soltanto l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito che essa diventasse legge. Oggi, che è stata riproposta, mi associo pienamente alle conclusioni del relatore esprimendo la fiducia che il provvedimento possa trovare favorevole accoglimento da parte degli onorevoli colleghi.

DEGLI OCCHI. Non posso nascondere la mia preoccupazione in ordine alla complessità di talune situazioni che riesce per lo meno difficile valutare. La preoccupazione, però, è di ordine formale e deriva dalla genericità dell'aggettivo «gravissimo» inserito nel testo della legge. Ripeto che non ne faccio una questione sostanziale, ma tengo a porre in evidenza l'estrema difficoltà esistente nella eventuale identificazione dei « gravissimi motivi ».

BERLINGUER. È evidente che ci sono dei casi i quali potrebbero giustificare questa innovazione legislativa; senonché io penso che la casistica sia così svariata che, ispirata questa innovazione soltanto alla segnalazione – senza dubbio esatta – dei proponenti, voglia dire provvedere soltanto a sanare parzialmente la situazione.

Qui si vuole che soltanto la provenienza dell'illegittimo valga come criterio perché il padre naturale non possa più intervenire al riconoscimento. Non si tiene così conto del caso in cui, pur provenendo l'illegittimo da un Istituto di beneficenza, l'intervento del padre verrebbe a risolversi in un vantaggio morale per il figlio.

Premessa questa osservazione, potrei farne anche altre, ma per ora mi permetto di formulare una formale proposta di sospensiva.

Io noto che la proposta di legge reca il numero 916 e risulta annunciata alla Camera nella seduta del 25 maggio 1954, mentre vi è un'altra proposta di legge, che ha per titolo « Per la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio », recante anch'essa moltissime firme, la quale è stata presentata alla

Camera il 12 aprile 1954 e che non è stata ancora messa all'ordine del giorno. Io credo che questa seconda proposta, molto più ampia di quella in discussione, avrebbe dovuto essere esaminata con precedenza; tuttavia, poiché ciò non è stato fatto, e ritenendo che ciò sia utile, chiedo che la Commissione esamini congiuntamente le due proposte.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero parlare brevemente soltanto in ordine alla proposta di sospensiva.

Il Ministro, che ha studiato attentamente il provvedimento oggi al nostro esame, ha espresso il suo parere favorevole incaricandomi di sostenerlo in seno alla Commissione. Debbo innanzitutto precisare che questa proposta di legge non è nata, come è stato detto, soltanto nel mese di maggio del 1954, ma è stata già approvata nella passata legislatura, dopo una serie di modifiche al testo originario, modifiche che richiesero una lunga e faticosa elaborazione. Io conosco per averla studiata anche in precedenza e per averla richiamata appena sono giunto al Ministero, la proposta dell'onorevole Maria Maddalena Rossi che risponde anche alle esigenze alle quali ha fatto cenno l'onorevole Amatucci.

Sono buon testimone, per essere stato un anno e quattro mesi alla Presidenza del Consiglio, della pioggia di solleciti che sono giunti da parte di privati e soprattutto di Enti.

Quale è la ragione che sta al fondo di questa proposta ? Si tratta, si dice, dell'istituto dell'affiliazione voluto dal codice al fine di disciplinare gli interessi del minore. Lo inserire in questi interessi un interesse di una famiglia affettiva, può apparire una frattura o una limitazione, senonchè, esaminata con maggiore attenzione, la cosa, che cosa ci dicono questi istituti ? Ci dicono che profondamente diversa è la posizione di una madre che, avendo avuto un figliuolo illegittimo cerca essa stessa una famiglia che lo prenda con se. Ne nasce un rapporto di conoscenza. Sostanzialmente diversa è la posizione di quelle creature che, accolte presso istituti, abbandonate, non si sa di chi siano e, una volta accolte in una famiglia che l'ha tenute e nella quale si è compiuto quel processo affettivo di attaccamento, si trovano ad avere il riconoscimento che giunge quando hanno 13,14 o 15 anni. In questi casi si ha il sospetto che il riconoscimento giunga per motivi di interesse che non sono l'interesse del giovane.

Avviene molte volte, che questi genitori affettivi giungono a chiedere un bambino ma quando sanno del pericolo che sia loro levato, rinunciano a tenerlo.

La Presidenza del Consiglio ha ricevuto una serie di lettere di direttori di istituti i quali dicono che, se riusciremo a togliere questa spada di Damocle, questi bimbi illegittimi ne trarranno gran beneficio.

Si dice che la formula adottata è generica; io ritengo che sia nell'interesse dei minori e della famiglia affettiva.

Si tratta di riuscire a rimuovere al più presto questo ostacolo perchè, pur salvando i diritti inalienabili di sangue dei genitori, si possa, nello stesso tempo ottenere che bambini che non hanno nessuno sul piano umano e che vedono giungere la possibilità di una famiglia che li accolga, possano avere questo vantaggio.

Ricordo in particolare il direttore del Brefotrofio di Roma che ha segnalato questa situazione invitando il Parlamento, pur facendo salvi i diritti della famiglia naturale e dei vincoli del sangue, a facilitare nell'interesse dei minori, il sorgere del rapporto affettivo dell'affiliazione che dà ad essi la possibilità di ottenere una famiglia che fatti spesso tragici hanno loro negata.

CAVALLARI VINCENZO. Non credo che sia necessario spendere molte parole per mettere in evidenza il carattere di questa proposta di legge che attiene a quell'istituto fondamentale che è il diritto familiare e che non ha di mira alcun interesse di carattere economico, perché attinge interamente e veramente la sua essenza da interessi di carattere puramente affettivi.

Con questa legge si tratta di giudicare fra due affetti e la cosa è gravissima; si tratta poi di modificare alcune norme del diritto familiare, che di per sé stesso è delicatissimo. A me pare, perciò, che la proposta del collega Berlinguer di sospendere la discussione di questo provvedimento per poterlo esaminare insieme con quello della onorevole Maria Maddalena Rossi, si raccomandi, non solo per i motivi addotti dall'onorevole Berlinguer, ma anche perché, così come è stato riconosciuto dallo stesso Sottosegretario, la proposta della onorevole Dal Canton affronta soltanto un aspetto della complessa materia del diritto familiare.

Dovendo esaminare la proposta Dal Canton, dobbiamo avere una visione completa della sistemazione generale della materia, perché io ritengo che alla proposta Dal Canton si potrà dare una soluzione a seconda del modo con cui si pensa che potranno essere regolati o modificati altri istituti come l'adozione, ecc.

A mio modo di vedere, la questione è talmente delicata che la considerazione espressa dal relatore e dal Sottosegretario sull'avvenuta approvazione della proposta Dal Canton nella passata legislatura, non può avere un peso determinante. Non sarà certo un ritardo nell'approvazione della proposta stessa a pregiudicare quegli affetti che la collega Dal Canton vuol tutelare.

Per questi motivi io mi associo alla proposta dell'onorevole Berlinguer, auspicando che la Presidenza della Commissione voglia mettere all'ordine del giorno dei suoi lavori, alla ripresa dopo le vacanze, la discussione congiunta delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Anche a me, come Presidente della Commissione, sono giunte da diverse parti e sopratutto dai direttori degli Istituti degli Esposti, sollecitazioni per l'approvazione di questa proposta di legge.

Rilevo, d'altra parte, che se è vero che vi è un'altra proposta della onorevole Rossi, non è stato possibile procedere all'esame abbinato perché la proposta della onorevole Rossi è assegnata alla competenza delle Commissioni riunite 1ª e 3ª.

Ricordo anche che sulla proposta in esame già molto si è discusso nella precedente legislatura.

Detto questo, dovrò porre ai voti la proposta di sospensiva formale fatta sia dall'onorevole Berlinguer che dall'onorevole Cavallari.

DI GIACOMO. Le ragioni addotte dal sottosegretario Scalfaro mi sembrano molto fondate, molto convincenti e giuste; sotto un certo profilo, anche la richiesta di sospensiva avanzata dall'onorevole Berlinguer ed appoggiata dall'onorevole Cavallari è fondata. Io penso però, che lo studio dell'intera materia, così come riportata nella proposta di legge della onorevole Maria Maddalena Rossi, richieda lunghissimo tempo particolarmente se le varie norme dovranno essere esaminate dalle due Commissioni riunite. Ora la proposta della onorevole Dal Canton è molto limitata e regola un istituto il quale non ha una così stretta connessione con gli altri da non poter essere deciso autonomamente. Non vedo una interdipendenza tale che possa costituire un serio ostacolo e perciò mi dichiaro contrario alla sospensiva e penso che questa norma la quale è attesa da tanti, possa essere approvata, augurandoci che al più presto possa darsi una definitiva sistemazione all'intera materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Berlinguer.

(*Non è approvata*).

BERLINGUER. Vorrei almeno sollecitare l'onorevole Presidente perchè fissi al più presto, naturalmente nei limiti del possibile, l'esame della proposta di legge Rossi.

PRESIDENTE. Su ciò siamo d'accordo. La finalità di questa proposta di legge è chiara. Essa tende, in definitiva, ad evitare abusi nell'esercizio del diritto familiare, che indubbiamente è un diritto immutabile e inalienabile. Ciò perché altro è il diritto, altro è l'abuso del diritto.

In questo senso, la proposta di legge, così come ora ci viene formulata, rappresenta senza dubbio un miglioramento, perché dà sempre la possibilità della prevalenza del diritto naturale sulla volontà contraria dell'affiliante: il genitore naturale prevale, sia pure solo quando ricorrano gravissimi motivi.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Il testo della proposta è il seguente:

« Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile, è aggiunto il seguente:

« L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi ».

Resta soltanto, a mio avviso, da stabilire se la formulazione va bene così. Si parla, infatti, di gravissimi motivi, il che implica una distinzione fra motivi gravi e motivi gravissimi. A me pare che sia sufficiente parlare solo di gravi motivi, proprio per escludere gli abusi.

Pertanto, io proporrei di sostituire le parole « gravissimi motivi » con le parole « gravi e fondati motivi ».

L'onorevole Rocchetti ha proposto il seguente emendamento:

« Per i minori affiliati a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, l'esercizio della patria potestà è concesso al genitore solo se egli alleghi l'esistenza di gravi motivi che gli abbiano impedito il riconoscimento al momento della nascita del minore ».

Il giudice tutelare, se conferisce al genitore l'esercizio della patria potestà, dichiara estinta l'affiliazione ».

Prego l'onorevole Rocchetti di illustrare il suo emendamento.

ROCCHETTI. L'altra volta che si esaminò questa proposta di legge io fui contrario ad essa; comunque, la persuasione che

la proposta possa avere una sua utilità è determinata anche dalla unanimità di consensi. Ho proposto questa nuova formulazione perché, così, se la legge viene rettamente applicata, nel caso di legittimazione e di riconoscimento del minore, si dà al giudice tutelare il compito di giudicare se sia nell'interesse del minore continuare o non l'affiliazione. Sarà il giudice tutelare a disporre nell'esclusivo interesse del minore.

Osservo poi che vi è una differenza nel caso che i genitori naturali hanno affidato il bambino ad un allevatore, proponendosi evidentemente di ricercarlo appena possibile, dal caso che il bambino è abbandonato ad un Istituto: evidente è allora la volontà dei genitori di disfarsene.

Vi è quindi una grande differenza nei due casi, quello del minore che è stato affidato originariamente ad un allevatore e quello in cui il minore è stato abbandonato completamente ed affidato ad un Istituto di beneficenza. Ed è perciò che nel mio emendamento ho proposto che: « Per il minore affiliato a seguito dell'affidamento da parte dell'Istituto di Pubblica assistenza, l'esercizio della patria potestà – mi riconnetto alla patria potestà, così mi riconnetto all'articolo – è concesso al genitore solo se alleghi la esistenza di gravi motivi che le abbiano impedito il riconoscimento al momento della nascita.

Il giudice tutelare, se conferisce al genitore l'esercizio della patria potestà, dichiara estinta l'affiliazione ».

A me sembra logico che il padre o la madre che hanno abbandonato il figlio, se vogliono rivendicarne la patria potestà, debbano dire perché non lo hanno fatto al momento della nascita. Al momento della nascita si è verificato il fatto dell'abbandono del neonato. Io posso concepire questa sanzione e dire al padre o alla madre: « puoi riprendere il figlio quando hai dimostrato di volerne seguire le sorti, ma se invece lo hai abbandonato, lo Stato se ne è dovuto occupare e, successivamente allo Stato, una famiglia se ne è assunta l'onere allora, in questo caso, puoi rivendicare la patria potestà solo se dimostri di non averlo potuto fare al momento opportuno ». Se la generazione naturale è un avvenimento censurabile, essa è ancora più censurabile quando non vi è il riconoscimento o addirittura vi è l'abbandono.

AMATUCCI. Le osservazioni dell'onorevole Rocchetti hanno il loro fondamento, perché si ricollegano a precise disposizioni del nostro codice civile. Infatti, secondo il concetto dell'onorevole Rocchetti, il decadimento del genitore naturale dalla patria potestà avviene solo nei casi in cui si dimostri l'impossibilità esistente, per gravi motivi, al momento della nascita, di operare il riconoscimento del figlio.

È un concetto indiscutibilmente esatto dal punto di vista giuridico. Ma io mi permetto di far rilevare che con la dizione suggerita dall'onorevole Tosato all'ultima parte dell'articolo, si vuole appunto fare riferimento a quella impossibilità, che può essere materiale ma anche morale, di provvedere al riconoscimento al momento della nascita.

Questa, del resto, è stata appunto la formulazione alla quale l'onorevole Dal Canton ricorse quando presentò la prima volta la sua proposta di legge. In essa era chiaramente stabilito che il giudice tutelare poteva dichiarare estinta l'affiliazione e revocare l'affidamento soltanto se gravissimi e giustificati motivi avessero anteriormente impedito il riconoscimento.

Questo era il concetto primitivo. Poi si è ritenuto opportuno arrivare alla nuova formulazione più concisa unicamente per limitare la norma ai casi di affidamento da parte di pubblici Istituti.

Ora, a mio modo di vedere, anziché arrivare alla formulazione proposta dall'onorevole Rocchetti, che pure – ripeto – trova il suo fondamento in chiare e precise disposizioni di legge, si può benissimo modificare il testo nel senso proposto dal Presidente, chiarendo, ai fini della interpretazione, che la gravità e la fondatezza dei motivi si deve riferire all'impossibilità materiale o morale di operare il riconoscimento al momento della nascita dell'infante.

Se siamo d'accordo che questa è l'interpretazione che noi vogliamo dare alla disposizione, io credo che anche l'onorevole Rocchetti può ritenersi sodisfatto per quanto riguarda la sua preoccupazione.

DAL CANTON MARIA PIA. Faccio solo rilevare che alla formula dell'attuale proposta di legge, si è giunti dopo 6 anni di discussioni e ci si è addivenuti proprio perché sembrava che non ledesse né l'interesse del minore né quello del genitore.

ROCCHETTI. Per me resta il principio morale che o il riconoscimento avviene al momento della nascita, e allora è veramente un riconoscimento, o il bambino è stato abbandonato ed allora questo riconoscimento può essere dettato anche da altri motivi.

PRESIDENTE. A mio parere occorre sapere se esistano o no gravi motivi che han-

no influito sul mancato riconoscimento al momento della nascita.

ROCCHETTI. Il testo potrebbe essere modificato in questo modo: « ..... alleghi (o dimostri) l'esistenza di gravi motivi che gli hanno impedito il riconoscimento anteriormente alla data della intervenuta affiliazione ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Amatucci e dalla proponente, e pertanto vorrei pregare l'onorevole Rocchetti di non insistere sul suo emendamento.

Questa formula, impostata, più che sulla estinzione dell'affiliazione, sull'opportunità di dare o meno pubblicità al riconoscimento, è stata diverse volte oggetto di discussioni in Aula e in Commissione, ma sempre è stata respinta, preoccupati di toccare l'istituto della patria potestà così di striscio senza prenderlo in considerazione nel suo complesso, per esaminarlo e, eventualmente, modificarlo.

Analoga è stata, a suo tempo, la posizione del guardasigilli Zoli, noto per la severità dell'interpretazione in questa materia.

È vero quel che afferma l'onorevole Rocchetti, che tutto ciò è già sancito nell'articolo 411: può darsi che il codice sia teoricamente perfetto, ma se ha lasciato una così vasta lacuna nel nostro viver civile – tanto che cinquemila ragazzi ogni anno si trovano gettati dal Brefotrofio sulla strada – bene farà la Commissione – e il Governo si associa con cuore paterno – ad eliminare una buona volta un così grave male.

Vorrei aggiungere ancora, per far cadere le giustificate preoccupazioni dell'onorevole Berlinguer, che l'eventuale approvazione di questa proposta di legge non pregiudica per nulla l'esame della proposta dell'onorevole Maria Maddalena Rossi.

BERLINGUER. Tenevo a dichiarare che sussistono in me le ragioni che hanno ispirato la proposta di sospensiva. Tuttavia, poiché sembra che sia stata accettata la proposta di sostituire l'aggettivo molto preoccupante « gravissimi » con la formula « gravi e fondati motivi » che già si trova più volte ripetuta nel codice, dichiaro che, emendata la proposta in tal modo, la approverò.

ROCCHETTI. Dichiaro di non insistere nella mia proposta emendativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel secondo comma, la sostituzione alle parole « gravissimi motivi » delle parole « gravi e fondati motivi ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

AMATUCCI: Abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma II, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari. (1466-*bis*):

Presenti e votanti . . . . 30
Maggioranza . . . . . 16
Voti favorevoli. . . . 27
Voti contrari . . . . 3

(*La Commissione approva*).

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica dell'articolo 411 del Codice civile. (916):

Presenti e votanti . . . . 30
Maggioranza . . . . . 16
Astenuto . . . . . 1
Voti favorevoli. . . . 28
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amatucci, Baldassari, Ballesi, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Breganze, Bucciarelli Ducci, Cavallari Vincenzo, Caccuri, Concetti, Dante, Degli Occhi, Di Giacomo, Foderaro, Foschini, Formichella, Fumagalli, Gorini, Madia, Musolino, Petrilli, Riccio, Rocchetti, Romano, Schirò, Silvestri, Tesauro, Tosato e Viviani Arturo.

*Si è astenuto per la proposta di legge n. 916:* Cavallari Vincenzo.

**La seduta termina alle 12,20.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI